

## **Realizzazione e ammodernamenti Nei porti turistici lavori con l'Iva**

*Dovuta l'Iva sui lavori di realizzazione o ammodernamento di porti turistici, essendo il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, n. 6), dpr 633/72 riservato solo ai porti commerciali. Così l'agenzia delle entrate con risposta a interpello 379/2021 a un ente pubblico che chiedeva di poter fruire dell'agevolazione in relazione alle spese di progettazione di pontili destinati al diportismo. L'agenzia osserva che la norma citata dichiara non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari. Con successivi interventi di interpretazione autentica, la norma è stata dichiarata applicabile anche ai lavori di rifacimento, completamento, etc. degli impianti esistenti, nonché alle opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali. Dal concetto di area portuale, secondo l'agenzia, devono però ritenersi esclusi i c.d. porti turistici, poiché la norma è diretta ad agevolare gli scambi commerciali e le attività ad essi funzionali. Gli impianti marittimi realizzati per l'uso di aree demaniali, anche se definiti porti turistico-pescherecci e classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe, presentano invece, per le modalità di utilizzazione, i caratteri propri dei cosiddetti marina, ossia veri e propri parcheggi nautici, destinati prevalentemente all'ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente ad utenti che hanno l'esclusiva del posto fisso, e solo in via residuale ad uso pubblico, cioè agli utenti in transito, ma per una durata limitata. Tali impianti, inoltre, essendo allestiti per offrire ormeggio e ricovero a imbarcazioni, non possono essere utilizzati per attività commerciali. In conclusione, le prestazioni di servizi nei porti turistici, relative alla nautica da diporto, non possono beneficiare del regime di non imponibilità.*

**Franco Ricca**

—© Riproduzione riservata—■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 5656



Superficie 17 %